Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 16 dicembre 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che con il 1° gennaio si verifichi interruzione nell'invio della « Gazzetta Ufficiale », i Signori Abbonati sono vivamente pregati di voler rinnovare subito l'abbonamento, il cui canone resta invariato per il 1972, servendosi esclusivamente del modulo di c/c postale all'uopo già trasmesso. Ciò per ovviare all'eventuale impossibilità dell'invio dei fascicoli arretrati.

Nell'ipotesi che il predetto modulo fosse andato smarrito, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. In tal caso è indispensabile riportare sul retro del certificato tutti gli estremi (nome, cognome, indirizzo, codice postale e riferimento meccanografico) indicati sulla fascetta con la quale viene oggi inviato il periodico.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 22 settembre 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1971
registro n. 44 Difesa, foglio n. 65

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MORO Olindo, nato a S. Omero (Teramo) il 2 marzo 1916, sottotenente art. cpl. 26° Raggruppamento di Corpo d'armata. — Sottocomandante di batteria sottoposta a tiro di controbatteria e di armi automatiche avversarie, animava con l'esempio del suo coraggio i serventi. Sostituiva un puntatore ferito, continuando il fuoco sino alla neutralizzazione della batteria avversaria. — Han-Yerguzzati (fronte greco), 3 dicembre 1940.

(10701)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1971, n. **1046**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è modificato come segue:

« Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura massima di L. 144.000 annue.

Gli iscritti che siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attività professionale che essi esercitano hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale che sarà fissata nel regolamento di cui all'articolo 5.

La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 144.000 annue di cui al primo comma, è stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti.

I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa è autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali ».

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è sostituito dal seguente:

« Sono iscritti alla Cassa tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata ».

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato nazionale dei delegati, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento di attuazione della Cassa, approvato con il

decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, sarà modificato in relazione a quanto disposto dalla presente legge.

Art. 5.

Il contributo previsto dall'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è dovuto per tutti i progetti ed elaborati tecnici che secondo le norme vigenti sono di competenza di ingegneri o architetti o che siano comunque redatti da ingegneri o architetti, concernenti costruzioni, impianti o qualsiasi altra opera, per cui occorra l'approvazione, l'autorizzazione, la concessione, il collaudo, la registrazione in pubblici registri o altro analogo atto amministrativo.

Il limite massimo, entro il quale può essere stabilito il contributo di cui al comma precedente, è elevato al 2 per mille. Per i progetti ed elaborati tecnici relativi a case di tipo popolare il contributo è ridotto alla metà.

Il contributo è dovuto da coloro che eseguono direttamente o da coloro per conto dei quali si esegue la costruzione, l'impianto o l'opera. Esso è commisurato al costo della costruzione, dell'impianto o dell'opera, quando il costo medesimo risulta dagli atti amministrativi indicati nel primo comma; negli altri casi la determinazione del costo è effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 4 marzo 1968, n. 179.

Il contributo non è dovuto:

a) per i progetti ed elaborati tecnici redatti, in adempimento di un rapporto di lavoro, da ingegneri ed architetti alle dipendenze dei datori di lavoro i quali provvedono alla realizzazione degli impianti, delle costruzioni o delle opere cui si riferiscono i progetti e gli elaborati stessi;

b) per i progetti ed elaborati tecnici redatti e sottoscritti, nei limiti di rispettiva competenza, da iscritti negli albi di altre professioni tecniche.

Il rilascio degli atti amministrativi previsti nel primo comma del presente articolo è subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento del contributo.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1972 saranno restituiti dalla Cassa a tutti gli interessati i contributi individuali versati in misura ridotta, che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione, con la maggiorazione degli interessi legali maturati.

Su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 1° gennaio 1973, in luogo della restituzione dei contributi di cui al comma precedente, anche nel caso di cessazione dell'iscrizione alla Cassa, si provvederà a corrispondere il trattamento pensionistico nella misura prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, proporzionalmente ridotta in relazione agli anni di contribuzione risultanti alla data del 31 dicembre 1971. Tale trattamento sarà corrisposto al verificarsi delle condizioni previste dalle predette norme.

Art. 7.

Agli ingegneri ed architetti per i quali cessi l'obbligo di iscrizione alla Cassa e che possano far valere almeno cinque anni di contribuzione, è data facoltà di chiedere l'autorizzazione a proseguire l'iscrizione per conseguire il diritto a pensione, mediante versamento di contributi volontari annui.

Per ottenere l'autorizzazione prevista dal precedente comma, gli interessati devono presentare domanda entro un anno dalla data di cessazione dell'iscrizione obbligatoria. L'autorizzazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'importo dei contributi volontari di cui al primo comma sarà stabilito ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in misura pari al contributo individuale degli iscritti obbligatoriamente alla Cassa, maggiorata del contributo stesso moltiplicato per il rapporto fra le entrate per contributi sul costo delle opere e quelle per contributi individuali verificatesi nel biennio precedente. I contributi saranno versati nei termini e con le modalità previste per i contributi individuali obbligatori.

In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di un anno per la presentazione della domanda decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al terzo comma del presente articolo.

Art. 8.

Le amministrazioni competenti a rilasciare gli atti amministrativi previsti nell'articolo 5 della presente legge sono tenute a fornire alla Cassa tutte le informazioni e gli elementi da essa richiesti ai fini dell'assolvimento delle sue funzioni.

Art. 9.

A decorrere dall'anno 1971, ai titolari di pensione a carico della Cassa è corrisposta una 13ª mensilità, da erogarsi nel mese di dicembre, in misura pari ad un dodicesimo della pensione annua in godimento.

Art. 10.

Gli ingegneri e gli architetti che non si siano avvalsi di quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, possono, entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, esercitare la facoltà di riscatto delle annualità di contribuzione necessarie per conseguire il diritto alla pensione base o all'integrazione, alle condizioni e con le modalità stabilite dal predetto articolo 18.

La disposizione del comma precedente si applica anche ai superstiti di ingegneri e architetti deceduti nel periodo corrente tra la data di entrata in vigore della legge 4 marzo 1958, n. 179, e la fine del semestre immediatamente successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521.

Art. 11.

Sono estesi alla Cassa tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 12.

All'articolo 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il consiglio di amministrazione nomina inoltre il direttore generale della Cassa con delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 13.

Dopo l'articolo 5 della legge 4 marzo 1958, n. 179, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 5-*bis*.

« La Cassa presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari a carico a termini di legge, con gestione e contabilità separate, a mezzo di convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza di malattia.

Al comitato dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente.

In ogni caso debbono essere garantite le cure ospedaliere sia mediche che chirurgiche, nonchè gli accertamenti diagnostici e di laboratorio ».

Art. 5-*ter*.

« L'iscrizione alla gestione per l'assistenza sanitaria è obbligatoria per gli ingegneri ed architetti che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.

Le prestazioni spettano nei casi di malattia od infortunio quando l'iscritto è in regola con il versamento dei contributi.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza malattia la Cassa provvede mediante un contributo personale annuo a carico degli iscritti alla gestione, nella misura stabilita dal comitato nazionale dei delegati.

La misura del predetto contributo può essere variata con deliberazione motivata, in relazione alle necessità finanziarie della gestione.

La riscossione da parte della Cassa di tale contributo personale annuo è effettuata direttamente, tramite apposito conto corrente postale o con altre modalità ritenute opportune, ovvero avvalendosi della procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge »:

Art. 14.

La legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — PRETI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 23 novembre 1971, n. **1047.**

Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'articolo 274 del codice civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 anche nei casi previsti ai numeri 1), 2) e 4) dell'articolo 269 del codice civile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi preveduti dall'articolo 252 del codice civile l'azione può essere proposta anche successivamente a tale termine, purchè entro i due anni dallo scioglimento del matrimonio, o dalla cessazione degli effetti civili di esso.

Nei casi preveduti dal n. 2) dell'articolo 269 del codice civile l'azione può essere proposta anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma, purchè entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

Nei processi in corso la presente disposizione si applica d'ufficio in ogni fase e grado di giudizio.

Art. 2.

L'articolo 274 del codice civile è sostituito dal seguente:

(*Ammissibilità dell'azione*)

« L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 29 novembre 1971, n. **1048.**

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, gli articoli 126, 127, 128 e 129, il primo comma dell'articolo 130, il primo ed il secondo comma dell'articolo 131 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 124. — « Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire trenta ».

Articolo 125, primo comma. — « Per le copie di cui all'articolo 111, nonchè per le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 136 del codice di procedura civile, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire ventisei per ogni pagina ».

Articolo 126. — « Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire cinquantacinque ».

Articolo 127. — « Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire centosessanta ».

Articolo 128. — « Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire centocinque ».

Articolo 129. — « Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire duecentosessanta;

b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire seicentocinquanta;

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire millequaranta ».

Articolo 130, primo comma. — « Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;

b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque ».

Articolo 131, primo e secondo comma. — « Per gli atti per i quali è prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell'articolo 147 del codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato.

Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire cinquantacinque ».

Art. 2.

L'articolo 132-*bis* dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, inserito con l'articolo 13 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e modificato dal decreto presidenziale 5 giugno 1965, n. 757, è sostituito dal seguente:

Articolo 132-*bis*. — « Quando la richiesta pervenga a mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario spetta, oltre al rimborso delle spese relative a tutta la corrispondenza che si rende necessaria per l'espletamento della richiesta e per dare notizia alla parte interessata dell'esito di essa, il diritto di carteggio nella misura di lire trecentonovanta. Tale diritto non è dovuto quando la richiesta provenga da una pubblica amministrazione ».

Art. 3.

L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 14 della legge 11 giugno 1962, n. 546, è sostituito dal seguente:

Articolo 133. — « Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire ventisei per ogni chilometro. In ogni caso non sarà inferiore ad un minimo di lire centottantacinque.

L'indennità non è dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale ».

Art. 4.

Gli articoli 148, 155, 169 e 171 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 148. — « All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della, prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario, compete, a carico dell'erario, un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato all'ammontare dello stipendio delle seguenti qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato, al maturare delle seguenti anzianità di servizio, senza demerito:

segretario, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;

segretario, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;

segretario principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;

segretario principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;

segretario capo, dopo trenta anni di servizio.

L'attribuzione delle qualifiche successive alla prima è disposta con decreto del presidente della Corte di appello, sentita la commissione di vigilanza e di disciplina.

Il presidente della Corte d'appello provvede all'attribuzione delle classi di stipendio successive alla prima e degli aumenti periodici biennali costanti nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianità di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, è attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della Corte d'appello, sentito il pubblico ministero ».

Articolo 155. — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato, avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 148, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

L'ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennità integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della medesima carriera avente la qualifica di segretario capo, deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente detto importo, elevato di quattro aumenti biennali periodici ».

Articolo 169. — « All'aiutante ufficiale giudiziario, che con i diritti percepiti, al netto del dieci per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva amministrativa dello Stato, avente la qualifica di coadiutore, compete a carico dell'erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

Tale importo è progressivamente elevato fino all'ammontare dello stipendio delle successive qualifiche e classi di stipendio spettanti allo stesso impiegato al maturare delle seguenti anzianità di servizio senza demerito:

coadiutore, alla seconda classe di stipendio, dopo due anni di servizio;

coadiutore, alla terza classe di stipendio, dopo sei anni di servizio;

coadiutore principale, alla prima classe di stipendio, dopo quindici anni di servizio;

coadiutore principale, alla seconda classe di stipendio, dopo venti anni di servizio;

coadiutore capo, dopo trenta anni di servizio.

Si applicano all'aiutante ufficiale giudiziario le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 148.

Per la liquidazione dell'indennità integrativa, l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente esegue le prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 149 anche nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nello stesso articolo 149 e negli articoli 150 e 152 ».

Articolo 171. — « Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposizioni di cui all'articolo 154.

Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'ammontare dello stipendio iniziale annuo spettante all'impiegato della carriera amministrativa dello Stato avente la qualifica o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella stabilita dall'articolo 169, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.

L'aiutante ufficiale giudiziario, che abbia diritto ai fini dell'indennità integrativa al trattamento economico di importo pari allo stipendio spettante all'impiegato della stessa carriera avente la qualifica di coadiutore capo, deve versare all'erario il novanta per cento della parte dei diritti eccedente l'ammontare del suddetto stipendio, all'undicesimo aumento periodico ».

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 29 novembre 1971, n. **1049**.

Contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) con sede in Roma, per il triennio 1971-73.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, la concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni per il triennio 1971-73.

Art. 2.

La Società italiana per l'organizzazione internazionale trasmetterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 3.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 29 novembre 1971, n. **1050**.

Modificazione della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo unico della legge 21 maggio 1956, n. 489, è sostituito dal seguente:

« Alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la stessa Corte possono essere applicati, con il loro consenso, sentiti rispettivamente il primo Presidente ed il Procuratore generale, magistrati di Corte d'appello in numero non superiore a 30 per la Corte e a 10 per la Procura generale, e magistrati di tribunale in numero non superiore a 22 per la Corte e a 12 per la Procura generale, lasciando vacanti altrettante sedi ad essi riservate. Ai magistrati applicati non compete alcuna indennità.

Con decreto del primo Presidente della Corte di cassazione i magistrati applicati alla Corte sono destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo, e se sono magistrati di Corte d'appello, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. Parimenti, con decreto del Procuratore generale, i magistrati di Corte di appello applicati alla Procura generale possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

L'applicazione non è ammessa e, se già avvenuta, deve essere revocata, nei riguardi dei magistrati di tribunale che siano stati sottoposti con esito negativo al giudizio previsto dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570, ai fini della nomina a magistrato di Corte di appello, nonchè nei riguardi dei magistrati di Corte di appello che nello scrutinio per la nomina a magistrato di Cassazione, siano stati dichiarati non idonei.

Oltre i casi previsti dalla presente legge, non sono ammesse altre applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte stessa ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 1° dicembre 1971, n. **1051**.

Modifica dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativa all'insegnamento dello sci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1052**.

Modifica dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, numero 1224, concernente il distacco dei segretari comunali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I segretari comunali distaccati presso la direzione generale degli istituti di previdenza in applicazione della norma contenuta nel primo periodo dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, rimangono distaccati anche nel caso in cui risultino vincitori di concorsi cui consegua il passaggio nel ruolo nazionale. Ai fini dello svolgimento della carriera in tale ruolo, i predetti segretari comunali sono esentati dall'obbligo di raggiungere le sedi che siano loro assegnate.

La presente disposizione ha effetto dal 1° luglio 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1053**.

Diritto degli assistiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico all'assistenza sanitaria diretta opzionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dalla data del 1° luglio 1972 i soggetti ammessi a fruire dell'assistenza sanitaria gestita dall'ENPAS e dall'ENPDEDP hanno diritto di optare per l'erogazione, da parte dell'ente stesso, delle seguenti prestazioni in forma diretta:

a) assistenza sanitaria generica ambulatoriale e domiciliare;

b) assistenza sanitaria specialistica ambulatoriale e domiciliare;

c) assistenza farmaceutica;

d) assistenza ostetrica.

Per le altre prestazioni sanitarie, nonchè per coloro che non intenderanno avvalersi del diritto di opzione, l'assistenza sanitaria continuerà ad essere erogata secondo il sistema e nelle forme previste dall'ENPAS e dall'ENPDEDP all'entrata in vigore della presente legge, migliorando adeguatamente i rimborsi per prestazioni mediche.

L'opzione, da esercitarsi dall'assicurato per sè e per il nucleo familiare assistibile, ha validità per tutto l'anno solare e si intenderà automaticamente rinnovata ove non venga revocata entro il 30 novembre di ciascun anno.

Per l'esecuzione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l'ENPAS e l'ENPDEDP sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con le organizzazioni professionali e sindacali delle categorie sanitarie interessate. Dette convenzioni, a parità di prestazioni professionali, dovranno essere conformi, per gli aspetti economici e, ove possibile, per quelli normativi, alle analoghe convenzioni stipulate dall'INAM.

Art. 2.

Per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali, l'ENPAS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà a stipulare con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie convenzioni per l'utilizzazione in comune dei rispettivi ambulatori, nonchè del personale addetto.

Analoghe convenzioni potrà stipulare l'ENPDEDP, entro lo stesso termine e con lo stesso Istituto, per l'erogazione delle prestazioni ambulatoriali.

Art. 3.

Per l'anno 1972, ai fini della copertura degli oneri conseguenti all'attuazione delle norme di cui all'articolo 1 e del conseguente equilibrio della gestione sanitaria per l'anno medesimo, è autorizzato l'apporto globale a carico dello Stato, a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) di lire 115 miliardi.

All'onere di cui al precedente comma, si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato « Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, l'aliquota del contributo dovuto per l'assistenza sanitaria all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali è elevata, per il personale in servizio, dal 5,60 per cento al 6,60 per cento, di cui il 5,60 per cento a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a carico del dipendente.

Con la medesima decorrenza l'aliquota del contributo dovuto allo stesso titolo per il personale in quiescenza è elevata dal 4,50 per cento al 6,60 per cento, di cui il 5,60 per cento a carico dell'amministrazione e l'1 per cento a carico dei pensionati.

Le aliquote contributive di cui al presente articolo si applicano sull'intero ammontare delle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale in attività di servizio e del trattamento corrisposto al personale in

quiescenza, con esclusione delle indennità di missione e di trasferimento per la parte non soggetta ad imposizione fiscale.

Per quanto concerne l'ENPDEDP, l'aliquota contributiva rimane fissata nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge con la maggiorazione stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1971 dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — GIOLITTI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1054**.

Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370 ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata, istituita con il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, successivamente modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, non è dovuta per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili di cui all'articolo 3 del decreto-legge medesimo, compiuti dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965, dalle imprese produttrici di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

Art. 2.

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478, non si applica per le esportazioni di filati cardati tipo autonomo sistema laniero costituiti da cotone rigenerato o da cotone rigenerato in mista intima con rigenerati di altre fibre, contenenti o meno lana rigenerata in quantità non superiore al 10 per cento, effettuate direttamente dai fabbricanti produttori.

A tale scopo le ditte interessate dovranno dichiarare alle competenti dogane che i filati che intendono esportare sono fabbricati con impiego di materie prime rigenerate e dimostrare mediante esibizione di un certificato rilasciato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in data non anteriore a 90 giorni a quella in cui viene effettuata l'esportazione, che le stesse non dispongono di banchi a fuso o di stiro.

Art. 3.

E' prorogata fino alla data dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonché della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni, nonché sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478.

Sono, inoltre, prorogate fino alla data medesima le disposizioni fiscali correlative alla sospensione di cui al precedente comma previste dal decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478.

E' prorogato, altresì, fino alla data medesima il termine del 31 dicembre 1971, previsto dall'articolo 6-*bis* del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, introdotto con la legge di conversione 1° luglio 1970, n. 415.

Le norme contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI-AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1055**.

Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sull'estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'applicazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, nei riguardi dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica romana, si provvede con decreti del Ministro per l'interno, previe intese con i rappresentanti delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1056**.

Norme transitorie sull'avanzamento degli ufficiali medici di polizia e modifica alle norme sulla nomina dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per un periodo di due anni a partire dal 1° gennaio 1972, per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia non si applicano le disposizioni previste dalla lettera *e*) della tabella annessa alla legge 7 febbraio 1968, n. 75, e si prescinde dai periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, previste dalla colonna III della stessa tabella.

Art. 2.

In deroga al numero delle promozioni annuali di cui alla colonna V della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75, nel predetto periodo di due anni gli ufficiali medici di polizia fino al grado di tenente colonnello saranno promossi ai gradi ove esistono vacanze organiche in numero pari alle vacanze stesse, semprechè abbiano maturato due anni di anzianità nel grado immediatamente inferiore a quello ove esistono i posti vacanti in ruolo.

Per lo stesso periodo saranno valutati ufficiali medici in numero doppio delle promozioni da conferire.

Art. 3.

La eventuale eccedenza nel grado di maggiore nel 1971 per effetto dell'applicazione della disposizione transitoria della lettera *f*) della tabella annessa alla citata legge 7 febbraio 1968, n. 75, verrà riassorbita con le vacanze organiche che si formeranno nel grado di maggiore nell'anno successivo.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« La nomina ai sensi degli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, dei medici civili incaricati del servizio sanitario presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è devoluta alla competenza del prefetto, sentito il medico provinciale. Il compenso spettante ai medici incaricati sarà pure stabilito dal prefetto entro i limiti fissati dal Ministro per l'interno sulla base della forza dei reparti e delle condizioni locali, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la sanità ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — MARIOTTI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1057**.

Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, e dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, è sostituito dal seguente:

« In attesa che sia attuato il regime di zona franca, previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti, nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dal diritto per i servizi amministrativi, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonchè dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del Trattato firmato a Roma il 30 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Zucchero	quintali	45.000
Caffè crudo	»	6.500
Surrogati di caffè	»	500
Cacao in grani	»	1.000
Tè	»	100
Semi di soja	»	8.500
Semi di arachidi	»	1.500
Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcooliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi . . .	ettanidri	1.500
Alcole denaturato	»	500

Birra	ettolitri	15.000
Benzina	quintali	250.000
Gasolio	»	70.000
Petrolio . .	»	6.000
Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per uso domestico	»	70.000
Olio lubrificante . . .	»	6.000
Libri di testo scolastici in altre lingue o in lingue miste approvati dalla amministrazione regionale .	lire	15.000.000
Attrezzature per l'agricoltura	»	120.000.000
Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe (valore)	»	1.500.000.000

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° gennaio 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 6 dicembre 1971, n. **1058.**

Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le stesse modalità, i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti degli operai dipendenti da aziende artigiane, semprechè svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane che tale attività di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

La sfera di applicazione comprende le seguenti attività:

1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini;

2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;

3) produzione dei granulati, cubetti, polveri e similari;

4) produzione di pietrame e pietrisco;

5) lavorazione delle selci;

6) produzione di sabbia e ghiaia.

Art. 2.

Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Art. 3.

La gestione speciale per gli operai dell'edilizia terrà contabilità separate, rispettivamente per il settore dell'industria e per quello dell'artigianato, per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.

Art. 4.

La misura dei contributi, dovuti rispettivamente dalle aziende industriali ed artigiane, potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in modo da far corrispondere il gettito contributivo al costo delle prestazioni risultante da ciascuna delle contabilità di cui all'articolo 3. Qualora le risultanze delle contabilità di cui all'articolo 3 evidenzino disavanzi, il decreto del Presidente della Repubblica modificherà la misura dei contributi con effetto dall'esercizio dell'anno successivo a quello di approvazione dei bilanci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 5.

Per l'esame delle questioni relative all'applicazione della presente legge, sono chiamati a partecipare alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, in sostituzione dei rappresentanti dell'edilizia, due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle categorie interessate.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1971.
Ricostituzione del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670;

Viste le designazioni del Ministro per il tesoro e del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, rispettivamente nelle persone del prof. dott. Pasquale Caropreso e del dott. Luigi Franconi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è così composto:

Carbone dott. Ferdinando, membro effettivo con funzioni di presidente;

Caropreso prof. dott. Pasquale e Franconi dottor Luigi, membri effettivi;

Fortini dott. Nicola e Salvatori prof. Salvatore, membri supplenti.

Art. 2.

Il collegio dei revisori dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1971
Registro n. 12 Ind. comm. artig., foglio n. 62

(11194)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1971.
Estensione dell'obbligo di assicurazione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, nei confronti degli sceneggiatori teatrali e cinematografici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nel quale si prevede la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo oltre quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo;

Considerato che l'attività svolta dagli sceneggiatori presenta caratteristiche simili a quella svolta dai registi, sia sotto l'aspetto tecnico che strutturale;

Ritenuto che debba essere esteso alla categoria degli sceneggiatori l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il punto 4) del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è sostituito dal seguente:

4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto-registi.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN

(10778)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1971.
Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1971-72.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 359/67, adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio della Comunità economica europea, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1553/71 del 19 luglio 1971, ed i relativi regolamenti di applicazione emanati dal Consiglio e dalla Commissione esecutiva della Comunità europea;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese d'intervento nei settori dei cereali e del riso;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale

risi, le norme che l'ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1971-72;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1971-72, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 9 novembre 1971 contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo d'intervento previsto dal regolamento n. 359/67, adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio delle Comunità europee.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 359/67 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 25 luglio 1967, modificato da ultimo con il regolamento n. 1553/71 del 19 luglio 1971, si atterrà alle norme del regolamento n. 787/69 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 nonchè a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1971/72.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1971-72 tutto il risone giacente presso l'ente al 31 agosto 1971 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1971-72, purchè rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 359/67.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento, stabilito in L. 7.812,50 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino, non scaricato, nel centro di intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: « Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50 %, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati) 63 % in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3 %, striati rossi 3 %, vaiolati 1 %, macchiati 0,50 %, gialli 0,05 %, ambrati 0,125 % e con resa globale del 71 %.

A detto prezzo base di intervento si applicano le seguenti maggiorazioni di qualità:

per le varietà Ardizzone, Roncarolo, Rosa Marchetti, Stirpe 136, Novilla: L. 343,75;

per le varietà Maratelli, Precoce Rossi, Romeo e Vialone Nano: L. 500;

per le varietà Gigante Vercelli, Razza 77, Redi, Rialto e Vialone: L. 625;

per le varietà Baldo, Ringo e Roma (o R. 264): L. 750;

per le varietà Ribe (o R. 265), Rizzotto e Arborio: L. 1000;

per le varietà Anseatico, Carnaroli, Italpatna ed R.B. (o Rinaldo Bersani): L. 1250.

Per tutte queste varietà la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali che vengono così modificate:

percentuali a grana intera: 60 % per Ardizzone, Novilla, Rosa Marchetti, Stirpe 136; 59 % per Baldo, Italpatna, R.B. (o Rinaldo Bersani), Redi, Ribe (o R. 265), Rialto, Ringo, Rizzotto, Roma (o R. 264), Anseatico, Romeo; 56 % per Maratelli, Precoce Rossi, Roncarolo, Vialone, Razza 77, Gigante Vercelli, Arborio; 55 % per Carnaroli e Vialone Nano;

percentuali in globale: 70 % per Ardizzone, Stirpe 136, Rosa Marchetti, Romeo, Novilla, Anseatico, Vialone Nano, Baldo, Redi, Rialto, Ringo, Roma (o R. 264), Ribe (o R. 265), Rizzotto, Arborio, Carnaroli, Italpatna, R.B. (o Rinaldo Bersani); 68 % per Roncarolo, Maratelli, Precoce Rossi, Gigante Vercelli, Razza 77, Vialone.

Tutte le altre varietà non contemplate nel presente articolo sono da considerarsi, agli effetti del prezzo e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, semprechè prive di odori e di insetti vivi, purchè:

il tasso di umidità non superi il 16 %;

la resa alla lavorazione non sia inferiore, rispetto alla resa di base di cui all'art. 3, di 14 punti per il riso a grana tonda e di 10 punti per gli altri risi;

la percentuale dei grani gessati non superi il 6 % per i risi a grana tonda ed il 4 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10 % per i risi a grana tonda ed il 5 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3 % per i risi a grana tonda ed il 2 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,75 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,50 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani gialli non superi lo 0,175 %.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore, o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

L'imposta di bollo gravante sulla bolletta di liquidazione è a carico del venditore della merce.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° dicembre 1971 e per 8 mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 74,375 per quintale di risone.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1972 si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1971, nonchè quello per le spese di gestione di cui

al seguente art. 13, deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura dei monti, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonchè da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi e le condizioni più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo d'intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 250 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1972 saranno conservate a cura dell'ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1972.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, debbono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione che ha inizio il 1° settembre 1971 e termina il 31 agosto 1972, deve essere condotta con i criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'ente per l'espletamento dell'incarico affidato, e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario, che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa

Per le spese di cui alla lettera *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 31 ottobre 1972, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere adeguato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1972, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1972, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello del tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 9 novembre 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

per incondizionata accettazione
L'Ente nazionale risi

Il presidente: CANTONI

Il direttore generale: BUSCA

TABELLA N. 1

Detrazioni relative al tasso di umidità

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %
Dal 15,00 al 15,49 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 156,25 al quintale
Dal 15,50 al 16,00 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di L. 156,25 al quintale e diminuzione dell'1 % del peso del risone.

TABELLA N. 2

Rendimento di base alla lavorazione

DESIGNAZIONE DELLA QUALITA' DEL RISO	Resa in grani interi	Resa globale
Americano 1600, Balilla, Balilla G.G., Monticelli, Pierrot, Raffaello	63 %	71 %
Ardizzone, Rosa Marchetti, Stirpe 136, Novilla	60 %	70 %
Baldo, Italpatna, R.B. (o Rinaldo Bersani), Redi, Ribe (o R. 265), Rialto, Ringo, Rizzotto, Roma (o R. 264), Romeo, Anseatico	59 %	70 %
Maratelli, Precoce Rossi, Roncarolo, Vialone, Razza 77, Gigante Vercelli	56 %	68 %
Arborio	56 %	70 %
Carnaroli, Vialone Nano	55 %	70 %

TABELLA N. 3

Maggiorazioni e detrazioni relative alla resa alla lavorazione

RESA	Maggiorazioni e detrazioni per punti rendimento sui risoni						
	A grani tondi	Ardizzone Roncarolo Rosa Marchetti Stirpe 136 Novilla	Maratelli Precoce Rossi Romeo Vialone Nano	Gigante Vercelli Razza 77 Redi Rialto Vialone	Baldo Ringo Roma	Ribe (o R. 265) Rizzotto Arborio	Carnaroli Italpatna R.B. (Rinaldo Bersani) Anseatico
1) rendimento del risone in grani di riso lavorato;							
a) superiore al rendimento base: maggiorazione di L.	62,50	65,25	66,50	67,50	68,50	70,50	72,50
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione L. .	62,50	65,25	66,50	67,50	68,50	70,50	72,50
2) rendimento globale del risone in riso lavorato:							
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L.	46,90	48,95	49,90	50,60	51,40	52,90	54,40
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L. .	46,90	48,95	49,90	50,60	51,40	52,90	54,40

TABELLA N. 4

Detrazioni relative ai difetti dei grani

DIFETTI DEI GRANI	SUI RISONI			
	A grani tondi	Ardizzone - Rosa Marchetti - Roncarolo - Stirpe 136 - Novilla	Maratelli - Precoce Rossi - Romeo - Vialone Nano	Gigante Vercelli - Razza 77 - Redi - Rialto - Vialone
Gessati	Dal 3 al 6%: L. 39,05 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 40,80 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 41,55 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 42,20 per ogni 1/2 punto
Striati Rossi	Dal 3 al 10%: L. 39,05 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 40,80 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 41,55 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 42,20 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 3%: L. 58,60 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 61,20 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 62,35 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 63,30 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 all'1%: L. 58,60 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 a 0,75%: lire 61,20 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 a 0,75%: lire 62,35 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 a 0,75%: lire 63,30 per ogni 1/4 di punto
Ambrati	Dallo 0,125 all'1%: L. 58,60 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50%: lire 61,20 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50%: lire 62,35 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50%: lire 63,30 per ogni 1/4 di punto
Gialli .	Dallo 0,050 a 0,175: lire 312,50 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175%: lire 326,25 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175%: lire 332,50 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175%: lire 337,50 per ogni 1/8 di punto

DIFETTI DEI GRANI	SUI RISONI		
	Baldo - Ringo - Roma	Ribe (o R. 265) - Rizzotto - Arborio	Carnaroli - Italpatna - R.B. (Rinaldo Bersani) - Anseatico
Gessati .	Dal 3 al 4%: L. 42,80 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 44,05 per ogni 1/2 punto	Dal 3 al 4%: L. 45,30 per ogni 1/2 punto
Striati Rossi .	Dal 3 al 5%: L. 42,80 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 44,05 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 45,30 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 2%: L. 64,20 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 66,10 per ogni 1/2 punto	Dall'1 al 2%: L. 67,95 per ogni 1/2 punto
Macchiati	Dallo 0,50 a 0,75%: L. 64,20 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 a 0,75%: L. 66,10 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,50 a 0,75%: L. 67,95 per ogni 1/4 di punto
Ambrati . .	Dallo 0,125 a 0,50%: L. 64,20 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50%: L. 66,10 per ogni 1/4 di punto	Dallo 0,125 a 0,50%: L. 67,95 per ogni 1/4 di punto
Gialli .	Dallo 0,050 a 0,175%: L. 342,50 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175%: L. 352,50 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 a 0,175%: L. 362,50 per ogni 1/8 di punto

(10910)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Piccoli coltivatori diretti della Democrazia cristiana », con sede in Arlena di Castro.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 novembre 1971, la società cooperativa agricola « Piccoli coltivatori diretti della Democrazia cristiana », con sede in Arlena di Castro (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 4 aprile 1948, rep. 975, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Giacomo Ricci.

(10743)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Argo », con sede in La Spezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 novembre 1971, la società cooperativa edilizia « Argo », con sede in La Spezia, costituita per rogito Merola, in data 9 settembre 1953, rep. 45405, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(10744)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Quadrifoglio venerese », con sede in Castelvenere

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 novembre 1971, la società cooperativa agricola « Quadrifoglio venerese », con sede in Castelvenere (Benevento), costituita per rogito Maiatico, in data 15 maggio 1961, rep. 10025, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(10745)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11376)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 70, foglio n. 186, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 febbraio 1970 dalla sig.ra Leoni Giulianini Adele, per l'annullamento delle decisioni del provveditore agli studi di Forlì in data 13 gennaio 1969 e 20 agosto 1969, nonchè per l'annullamento delle ministeriali n. 13000/13/69 e 13000/10/69 del 23 settembre 1969.

(10761)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1971, registro n. 70, foglio n. 187, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 6 ottobre 1966 dal sig. Giovanni Catalano per l'annullamento del provvedimento n. 7169 del 12 aprile 1966 con il quale il provveditore agli studi di Bari ha respinto l ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro l'esito del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media I gruppo di Mola di Bari.

(10765)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.750.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11086)

Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.840.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11087)

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Avola (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 425.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11090)

Autorizzazione al comune di Acquedolci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Acquedolci (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.220.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11091)

Autorizzazione al comune di Ispica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Ispica (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 350.558.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11092)

Autorizzazione al comune di San Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di San Fratello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11093)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 il comune di Spadafora (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.477.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11094)

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Civitavecchia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 123.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11095)

Autorizzazione al comune di Ercolano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Ercolano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 72.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11096)

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11097)

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 la provincia di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 750.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11088)

Autorizzazione alla provincia di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1971 la provincia di Cuneo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.462.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11089)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 612.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11098)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Ariano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 348.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11099)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.314.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11100)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Alatri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11101)

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11102)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Bitonto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 888.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11103)

Autorizzazione al comune di Bisceglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Bisceglie (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 489.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11104)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11105)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Cassino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11106)

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Corigliano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 554.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11107)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 820.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11108)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Corato (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 729.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11109)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.502.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11110)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Cerignola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.248.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11111)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 223.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11112)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Fasano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 571.700.00 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11113)

Autorizzazione al comune di Francavilla Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Francavilla Fontana (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 393.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11114)

Autorizzazione al comune di Fabriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Fabriano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11115)

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Gioia del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 518.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11116)

Autorizzazione al comune di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 372.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11117)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11118)

Autorizzazione al comune di Lamezia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Lamezia Terme (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.146.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11119)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Lucera (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 552.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11120)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 395.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11121)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 579.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11122)

Autorizzazione al comune di Monte S. Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Monte S. Angelo (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 209.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11123)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 281.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11124)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Mola di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 372.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11125)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Molfetta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 528.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11126)

Autorizzazione al comune di Monopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Monopoli (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 319.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11127)

Autorizzazione al comune di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.065.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11071)

Autorizzazione al comune di Sirignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Sirignano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.783.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11072)

Autorizzazione al comune di Solofra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Solofra (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.130.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11073)

Autorizzazione al comune di Sorbo Serpico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Sorbo Serpico (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.107.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11074)

Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.673.034, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11075)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.116.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art..1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11076)

Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Summonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.587.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11077)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di S. Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.213.609, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11078)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.269.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11079)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Toritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.822.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11080)

Autorizzazione al comune di Turi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Turi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.031.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11081)

Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Valmontone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.089.914, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11082)

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Villamaina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.972.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11083)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Ostuni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 511.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11128)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Osimo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 318.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11129)

Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Ortona (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 337.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11130)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Ruvo di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 718.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11131)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Santeramo in Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11132)

Autorizzazione al comune di Senigallia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Senigallia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 455.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 è l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11133)

Autorizzazione al comune di Sora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971 il comune di Sora (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11134)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina di ventidue agenti di cambio presso la borsa valori di Torino

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuto che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il relativo concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Ritenuto che presso la borsa valori di Torino l'ultimo concorso è stato bandito con decreto ministeriale 11 novembre 1966 e che, pertanto, da tale data sono trascorsi quasi 5 anni;

Ritenuto che le vacanze verificatesi in tale periodo nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Torino ammontano a ventidue.

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di cui trattasi;

Uditi i pareri della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e degli organi della borsa valori di Torino, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Considerato che la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la deputazione della borsa valori di Torino hanno espresso parere favorevole mentre il comitato direttivo degli agenti di cambio della predetta borsa valori, pur riconoscendo l'esistenza delle condizioni previste dalla legge, ha espresso parere sfavorevole all'indizione del concorso;

Ritenuto che, per il disposto dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515, i pareri degli organi previsti nell'art. 1 della stessa legge sono obbligatori ma non vincolanti e che, in conseguenza, l'Amministrazione deve bandire il concorso ogni biennio solo che vi siano vacanze nel ruolo degli agenti di cambio ed indipendentemente dall'eventuale parere contrario degli organi previsti nel citato art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Considerato, inoltre, che il parere contrario all'indizione del concorso, espresso dal comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Torino non può far derogare la amministrazione dall'obbligo di osservare precise norme di legge che le impongono di bandire il concorso, solo che ricorrano le precise condizioni del decorso di un biennio dall'ultimo bando e delle effettive vacanze nei posti;

Considerata, inoltre, l'opportunità per l'Amministrazione del tesoro di tenere nella dovuta considerazione le legittime aspettative degli aspiranti alla partecipazione al concorso, per la quale alla legge 23 maggio 1956, n. 515 sopracitata, è fissato un limite massimo di età;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 22 (ventidue) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Torino.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 500 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice — presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Torino — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di lauréa in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Torino nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Torino della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*), dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente,

possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515. In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere lo esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nello ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal Prefetto della provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola o di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappre-

sentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano *indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta* la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il *decreto di concessione della pensione* che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1971
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 59.

(10904)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.